

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Cassazione/1. Due sentenze a Sezioni unite precisano le regole in caso di mancata presentazione dell'omessa Iva senza dichiarazione

Il diritto alla detrazione è legato agli acquisti nell'attività di impresa

Laura Ambrosi

Il contribuente ha diritto a recuperare il credito Iva derivante dalla dichiarazione omessa se dimostra che deriva da attività effettuate nell'ambito dell'attività di impresa e come tali detraibili. L'agenzia delle Entrate, in ogni caso, può contestare anche direttamente con l'iscrizione a ruolo, una dichiarazione che riporta un credito derivante da una precedente omessa, poiché rientra nei controlli formali consentiti dalla norma.

Ad affermare questi principi sono le Sezioni unite della Corte di Cassazione, che con due sentenze depositate ieri, risolvono questioni ampiamente dibattute. Con la sentenza n. 17757 depositata ieri, l'alto consesso ha affrontato l'ipotesi in cui il contribuente vanta un credito Iva discendente da una dichiarazione omessa.

Le Sezioni unite hanno innanzitutto ripercorso le modifiche normative e richiamato l'orientamento della giurisprudenza comunitaria. Il fatto costitutivo del rapporto tributario con il fisco è ravvisato dall'effettività e liceità dell'operazione, così che obblighi di registrazione, dichiarazione e simili hanno una funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata cioè ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta. L'esercizio alla detrazione va quindi tutelato in misura sostanziale ed effettiva.

L'amministrazione finanziaria negli ultimi tempi, ha modificato il proprio orientamento consentendo al contribuente che ritiene il proprio credito Iva non dichiarato comunque fondato e spettante, di attestarne l'esistenza mediante la produzione di idonea documentazione (registri Iva, li-

quidazioni, fatture e così via). Le Sezioni unite, in proposito, richiamando i principi comunitari, chiariscono che per la detraibilità dell'imposta occorre che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. L'omessa presentazione della dichiarazione Iva dalla quale sarebbe scaturito un credito diventa così una violazione formale di valenza probatoria, con la conseguenza che l'infrac-

L'ALTRO CHIARIMENTO
Anche nel caso di omessa presentazione consentite l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e l'emissione della cartella



Omessa dichiarazione

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000, che punisce con la reclusione da uno a tre anni di reclusione, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto. Con l'entrata in vigore della legge n. 148 del 14 settembre 2011, la soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione è stata ridotta da 77.468,53 a 30mila euro.

zione diviene emendabile laddove si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il contribuente ha diritto alla predetta detrazione.

È stato così conclusivamente affermato il principio secondo cui la neutralità dell'Iva comporta che pur in mancanza della dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente dimostra tutti i requisiti sostanziali per la detrazione e quindi che si tratti di acquisti finalizzati ad operazioni imponibili. In tale contesto, le Sezioni unite hanno precisato che l'amministrazione finanziaria può correggere il credito derivante da una dichiarazione omessa, anche attraverso il controllo automatizzato.

Sul punto, non a caso, sempre ieri, le Sezioni unite (sentenza n. 17758), hanno chiarito che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento poiché è legittima la procedura del controllo automatizzato. Si tratta, infatti, di un riscontro che non interviene sulla posizione sostanziale ed è scivo da profili valutativi e/o estimativi. È una mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio finanziario si limita a riscontrare la correttezza della dichiarazione presentata anche rispetto ai dati e notizie presenti nell'anagrafe tributaria. Tale procedura può quindi legittimamente inescare l'azione del fisco, poiché al contribuente è sempre garantito il diritto di difesa, atteso che nel successivo giudizio potrà far valere il proprio credito dimostrando la sussistenza dei requisiti sostanziali.

In sintesi

01 | IL NUOVO ORIENTAMENTO
L'amministrazione finanziaria negli ultimi tempi, ha modificato il proprio orientamento consentendo al contribuente che ritiene il proprio credito Iva non dichiarato comunque fondato e spettante, di attestarne l'esistenza mediante la produzione di idonea documentazione (registri Iva, liquidazioni, fatture e così via)

02 | IL PRINCIPIO
È stato conclusivamente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 17757) il principio secondo cui la neutralità dell'Iva comporta che pur in mancanza

della dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente dimostra tutti i requisiti sostanziali per la detrazione e quindi che si tratti di acquisti finalizzati a operazioni imponibili

03 | L'ISCRIZIONE A RUOLO
Sempre ieri le Sezioni unite (sentenza n. 17758), hanno chiarito che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento poiché è legittima la procedura del controllo automatizzato

Lotta all'evasione. Caccia a 5-600 contribuenti

La Danimarca compra i dati dei Panama Papers

Il governo della Danimarca è intenzionato a pagare una fonte anonima per ottenere le informazioni dell'inchiesta giornalistica Panama Papers sui cittadini danesi che hanno nascosto i loro redditi e patrimoni a Panama allo scopo di stanare le sue centinaia di evasori fiscali.

Secondo "The Local", Copenhagen è disposta a pagare alla "fonte" di qualche milione di corone (un milione di corone danesi equivale a 134mila euro) per ottenere le informazioni che, secondo il governo, conterebbe infor-

mazioni su almeno 320 casi, in cui sarebbero coinvolti fra i 500 e i 600 contribuenti, privati e imprese.

L'erario danese ha ricevuto già una copia dimostrativa dei dati e ritiene che l'informazione captata dai Panama Papers sia sufficiente per avviare indagini. Secondo alcuni giuristi danesi, fra cui Torben Bogge, dell'università di Aarhus, le informazioni vendute al governo danese sono state ottenute in modo illegale e, comunque, lo stato in qualche modo contribuisce alla illegalità.

Cassazione/2. La vendita prima del decoro del quinquennio dall'acquisto

L'immobile genera plusvalenza anche se in parte è prima casa

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Qualora venga venduto un immobile (acquistato da meno di 5 anni da parte di un soggetto Irfep), che sia destinato per una sua porzione ad abitazione principale del venditore e che, per altra sua porzione, sia locato a terzi, la parte di prezzo proporzionalmente relativa a quest'ultima porzione genera plusvalenza, ove vi sia una differenza positiva tra il valore d'acquisto e il prezzo di vendita. In altre parole, non può il contribuente pretendere (come è in effetti accaduto nel caso di specie) di considerare l'intera plusvalenza non imponibile per il fatto che una porzione dell'immobile è adibita a sua abitazione principale; se si comporta in questo modo, incorre nel reato di dichiarazione infedele qualora vi sia il superamento della soglia di punibilità dell'articolo 4 del decreto legislativo 74/2000. È quanto stabilito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 37169 del 7 settembre. In base all'articolo 67, comma 1, lettera b del Tuir, sono da qualificarsi «redditi diversi» (se non conseguiti come reddito d'impresa) e imponibili a Irfep, le plusvalenze realizzate con cessazione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ma fatta esclusione:

■ per quelli acquisiti per successione ereditaria;

■ per le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la loro costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Si pone dunque il problema, che la norma non tratta esplicitamente, dell'uso "promiscuo" di un dato bene immobile, come è accaduto nella concreta fattispecie esaminata dalla Cassazione

penale nella sentenza n. 37169, in cui un immobile, comprato nel 2004, venne poi venduto nel 2007, essendo stato utilizzato solo in parte da un familiare del proprietario ed essendo stato locato a terzi per la restante parte. Il dubbio è dunque il seguente: l'uso abitativo solamente parziale "assorbe" l'uso non abitativo, dimodoché la plusvalenza generata in sede di vendita beneficia in toto dell'esenzione da imponibilità derivante appunto dall'uso abitativo? oppure, la plusvalenza deve essere invece ripartita in due quote, una (non imponibile a Irfep) riferita alla porzione dell'immobile destinata ad abitazione del contribuente o di un suo familiare, e l'altra (imponibile) riferita alla porzione dell'immobile destinata ad abitazione di soggetti diversi dal contribuente o di suoi familiari? In effetti, vi sarebbe poi anche

l'eventualità di una terza tesi, e cioè che la parziale destinazione dell'immobile a uso abitativo di soggetti diversi dal contribuente o da suoi familiari faccia assumere la natura imponibile all'intera plusvalenza realizzata con la vendita dell'immobile in questione.

Secondo la Suprema corte, dunque, la norma di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir, deve essere interpretata nel senso che si deve spaccettare la plusvalenza, riferendola proporzionalmente:

■ in parte alla porzione dell'immobile abitata dal contribuente (o da suoi familiari); e

■ in parte alla porzione dell'immobile abitata dai locatari del contribuente.

Ragionare in senso contrario (cioè nel senso dell'irrilevanza della plusvalenza, ritenendo assorbente il fatto che anche una sola porzione dell'immobile sia adibita ad abitazione del contribuente o di suoi familiari) significherebbe, secondo i giudici di legittimità, sconsigliare l'intenzione del legislatore che, nel dettare la norma in commento, ha evidentemente voluto sottrarre e imporre alla sola plusvalenza realizzata dal soggetto Irfep il quale adibisce a propria abitazione, per la maggior parte del tempo in corso tra l'acquisto e la vendita, l'immobile venduto prima del decoro di un quinquennio dalla data del suo acquisto.

Insomma, la norma va letta nel senso che, nel caso di uso promiscuo dell'immobile, la parte abitata da terzi produce plusvalenza imponibile. Evidentemente, la tesi accolta dalla Cassazione esclude in modo implicito che si possa adattare l'intera plusvalenza, nel caso di beni locati in parte a terzi (e in parte adibiti ad abitazione principale del contribuente), sia imponibile a Irfep.



QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO

Il prodotto ideale per essere informati con tempestività

Tutti i giorni l'offerta informativa del gruppo 24 Ore in materia condominiale, dalle tematiche fiscali alle gestione degli affitti.

www.quotidiancondominio.ilssole24ore.com

Cassazione/3. Partita risolta a favore di Entrate ed Equitalia

Taranto, il Comune deve pagare una cartella Iva da 8,5 milioni

Domenico Palmiotti
TARANTO

Lo stato di dissesto finanziario di un Comune non lo mette al riparo dall'accertamento fiscale e la cartella di riscossione non equivale all'esecuzione forzata. Lo scrivono i giudici della sezione tributaria della Cassazione (presidente Stefano Bielli) con la sentenza 16959/2016 con la quale condannano il Comune di Taranto al pagamento a Equitalia di 8,43 milioni di euro a titolo di Iva.

Cartella notificata dalla concessionaria il 27 settembre del 2007 e non pagata dal commissario straordinario dell'epoca del Comune. Quest'ultimo infatti ritiene che non doveva essere il Comune ma l'Organo straordinario di liquidazione (Osl) insediato a fine 2006, a seguito della dichiarazione di dissesto (900 milioni, il secondo più rilevante dopo quello di Napoli), a farsi carico dell'onere. Gli 8,5 milioni si riferiscono solo alla sorte capitale e rischiano ora di lievitare a 10-11 calcolando interessi e voci accessorie, ma il sindaco di Taranto, Ezio Stefano - eletto dopo il commissariamento e ora al suo secondo mandato - si dice "tranquillo". «Premesso che la responsabilità di non pagare risale alla gestione commissariale di allora, siamo in attesa - afferma il sindaco - di studiare la sentenza e capire. In ogni caso, le norme attuali ci consentono di spalmare la somma su 15 anni».

In Cassazione il Comune, che aveva già ottenuto una sentenza favorevole in primo e secondo grado, ha presentato il ricorso principale, l'Osl un altro ricorso autonomo, mentre un controricorso è arrivato dall'agenzia delle Entrate ed Equitalia. Due i motivi sollevati dal Comune: la censura della sentenza di appello sulla possibilità del condono tombale e, soprattutto, il fatto che con la dichiarazione di disse-

sto l'ente perde "ogni capacità di agire per i debiti pregressi" in quanto subentra altro organo, appunto l'Organo straordinario di liquidazione che risponde al ministero dell'Interno. La Cassazione ha ritenuto non fondati entrambi i motivi. «La notifica al Comune di Taranto degli avvisi di accertamento - ha sostenuto l'ente locale in Cassazione - , siccome effettuata alcuni mesi dopo la dichiarazione di dissesto, sarebbe giuridicamente inesistente». Sempre per l'ente, inoltre, «la dichiarazione di dissesto finanziario di un Co-

mune equivarrebbe ad una dichiarazione di fallimento, porrebbe un punto fermo all'attività gestionale dell'ente insolvente, si da estrometterlo dalle operazioni di verifica e pagamento dei debiti».

I giudici della Cassazione, con sentenza depositata l'11 agosto scorso, hanno invece scritto che «il Fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, può procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell'ente locale mediante la notifica dell'atto impositivo all'organo istituzionale dell'ente e non all'organo straordinario di liquidazione». «Ne deriva anche - dicono i giudici della Suprema corte - che è devoluta all'organo istituzionale dell'ente, secondo le regole ordinarie, e non all'organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione innanzi al giudice tributario. La cartella, infatti, è un atto di riscossione e non di esecuzione forzata. Dunque - dice la Cassazione - la notifica della cartella all'organo istituzionale dell'ente non è illegittima essendo preclusa nelle more della procedura di dissesto solo le azioni esecutive nei confronti dell'ente giamai quelle di accertamento».

Quindi, prosegue la Suprema corte, «dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nelle competenze dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente».

IL PUNTO
Lo stato di dissesto non mette al riparo l'amministrazione dall'accertamento e dalla riscossione

La vicenda

01 | LA NOTIFICA
La cartella era stata notificata il 27 settembre del 2007 e non pagata dal commissario straordinario dell'epoca del Comune. Quest'ultimo infatti ritiene che non doveva essere il Comune ma l'Organo straordinario di liquidazione (Osl) insediato a fine 2006, a seguito della dichiarazione di dissesto, a pagare.

02 | L'IMPORTO
Gli 8,5 milioni si riferiscono solo alla parte capitale e rischiano di lievitare a 10-11 calcolando interessi e voci accessorie

03 | IL SINDACO
Il sindaco di Taranto, Ezio Stefano - eletto dopo il commissariamento e ora al secondo mandato - dice che, in ogni caso, le norme attuali consentono di spalmare la somma su 15 anni

In breve

ANAC

In house possibile anche senza elenco

Gli enti locali possono procedere agli affidamenti in house anche senza essere iscritti all'elenco degli enti affidanti fino a che la procedura di costruzione dell'elenco non è completata. Lo precisa il presidente dell'Autorità anticorruzione in un comunicato (tutti gli approfondimenti su www.quotidianoentilocali.ilssole24ore.com).

ASSOFTWARE

Anagrafe nazionale, chiesta la proroga

Le società di software riunite in Assosoftware chiedono al ministero dell'Interno di prorogare la scadenza del 16 settembre entro la quale gli enti locali dovrebbero inviare al Viminale la scheda di monitoraggio per lo sviluppo dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. Il termine è stato fissato dalla circolare 13/2016, trasmessa ai Comuni nei primi giorni di agosto, e la maggioranza degli enti non si è finora attivata per la risposta.

IMMIGRAZIONE

Accoglienza minori, decreto in Gazzetta

Al via l'istituzione dei centri governativi di accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati. È infatti stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Interno 1 settembre 2016 che fissa le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore. Ogni centro avrà l'obbligo di assicurare la permanenza continuativa per non più di 60 giorni.

In collaborazione con: **Il Sole 24 ORE**

BNL GRUPPO BNP PARIBAS

LIFESCIENCE & BIOTECH CONFERENCE: INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E FINANZA

MILANO, MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
SEDE GRUPPO 24 ORE
VIA MONTE ROSA, 91

TEMI

- Global pharma market trends
- Nuove strategie di crescita per il biopharma ed il medical device
- Innovazione, ricerca & sviluppo e sostenibilità nel mercato italiano
- Il mercato europeo delle biotech ed il ruolo della finanza come partner strategico
- Nuovi modelli di business nell'approccio alla ricerca avanzata

INTERVENGONO

Andrea Chiesi - Direttore R&D Portfolio Management Chiesi Farmaceutici
Fabrizio Chines - Chairman e CEO S.I.F.I.
Elena Coluccelli Guérin - Managing Director - Head of Healthcare Group BNP Paribas
Francesco De Santis - Vicepresidente Farindustria
Sergio Dompé - Presidente Dompé Farmaceutici
Lucia Faccio - Direttore Sviluppo della Ricerca Fondazione Telethon
Daniele Finocchiaro - Presidente e Amministratore Delegato GSK Italia
Claudio Giuliano - Fondatore Innogest
Luisa Hector - Pharma Research Analyst Exane
Andrea Munari - Amministratore Delegato e Direttore Generale BNL, Responsabile Gruppo BNP Paribas Italia
Luigi Naldini - Direttore Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica Milano
Giuseppe Prestia - Partner Charterhouse Capital Partners
Giuseppe Recchia - Direttore Medico e Scientifico GSK Italia
Maurizio Tamagnini - Amministratore Delegato Fondo Strategico Italiano

La partecipazione all'evento è gratuita fino ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni: eventi.ilssole24ore.com/bnl-pharma-biotech

GRUPPO 24 ORE

24 ORE Eventi
Milano - Via Tortona, 56 - Mudex Academy
Milano - Via Tortona, 56 - Mudex Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23/b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008